



A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione



MINISTERO DELL'AMBIENTE
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico
e per le infrastrutture idriche

**PROTOCOLLO DI INTESA,
MONITORAGGIO E VIGILANZA COLLABORATIVA
SUGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE**

tra

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (di seguito anche «l'Autorità»), nella persona del Presidente, Dott. Raffaele Cantone,

e

il **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE** (di seguito anche «il Ministero dell'ambiente»), nella persona del Ministro p.t., Dott. Gian Luca Galletti,

il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** (di seguito anche «il Ministero delle infrastrutture»), nella persona del Ministro p.t., Dott. Graziano Delrio,

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - STRUTTURA DI MISSIONE CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE** (di seguito anche «la Struttura di missione»), nella persona del Coordinatore, Dott. Erasmo D'Angelis;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *“i compiti e le*

funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha competenze generali in materia di politica e strategia nazionale di uso e difesa del suolo e di assetto idrogeologico. In particolare:
 - l'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale") prevede che: *«Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque»*;
 - l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 elenca, tra le attribuzioni del Ministero dell'ambiente, la *"tutela delle risorse idriche e relativa gestione"* (lett. b), nonché le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di *«difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali»* (lett. e);
 - l'articolo 58 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) individua, tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente, quelle di proposta, relazione coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;
 - l'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che l'individuazione dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture;

- l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che il Ministero dell'ambiente eserciti l'attività di pianificazione, istruttoria e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico di concerto con la Struttura di missione e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture;

- rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra l'altro:

- la regolazione dei contratti pubblici di lavori e servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici);
- i rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione;
- esprimere pareri, tra l'altro, tramite il Consiglio superiore dei lavori pubblici, incardinato nel medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche, ai sensi del DPR 27 aprile 2006, n. 204;
- l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in materia di dissesto idrogeologico;
- l'attuazione del Programma "6000 Campanili" di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98, per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 133 del 2014;
- favorire interventi finalizzati al potenziamento e allo sviluppo delle infrastrutture idriche;

- la «Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2014 con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico e per lo sviluppo di infrastrutture idriche, ha compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo sulle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi medesimi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni e in tutti gli accordi tra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali;

- il Ministero dell'ambiente e la Struttura di missione e, per quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture stanno provvedendo a definire la nuova programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
- in particolare nel settore del dissesto idrogeologico, le amministrazioni competenti stanno lavorando all'adozione di un Piano straordinario per la mitigazione del rischio nelle aree metropolitane e di un Piano per l'intero territorio nazionale 2015-2020 da attuare attraverso specifici Accordi di programma, da sottoscrivere con i Presidenti di Regione in qualità di Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico;
- il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e la Struttura di Missione non gestiscono operativamente l'esecuzione degli interventi di mitigazione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, avendo compiti di coordinamento, impulso e monitoraggio degli interventi, e non agiscono pertanto come stazioni appaltanti;
- l'articolo 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell'Autorità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
- il medesimo articolo 4 individua, ai commi 2 e 3, specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari e specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'articolo 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare e assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;

- le citate norme del Regolamento di vigilanza dell'ANAC individuano quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori.

- l'articolo 9 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, stabilisce che, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «*estrema urgenza*» la situazione, attestata dall'ente di interesse, di indifferibilità di interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, all'adeguamento alla normativa antisismica ed alla tutela ambientale e del patrimonio culturale;

- il medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 133/2014 ha introdotto, per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a tali interventi, disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto, prevedendo il potere dell'Autorità nazionale anticorruzione di effettuare controlli a campione sui contratti relativi agli interventi di «*estrema urgenza*»;

- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 febbraio 2015 ha modificato il sistema informativo dell'Autorità, affinché i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, allorquando realizzano interventi di «*estrema urgenza*», richi amino, in sede di acquisizione del CIG, la riconducibilità degli interventi all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 133/2014, mediante l'inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati e già aggiornate allo scopo dall'Autorità.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa (di seguito «Protocollo»).

Articolo 2

(Finalità)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, forme specifiche di collaborazione in relazione a tematiche di comune interesse concernenti gli appalti pubblici.

2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo articolo 3, per l'espletamento, da parte dell'Autorità, dell'attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di vigilanza dell'Autorità, sugli atti connessi alle procedure di gara relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, poste in essere sulla base dell'attività di impulso e coordinamento del Ministero dell'ambiente, del Ministero delle infrastrutture e della Struttura di missione nonché per agevolare il monitoraggio, da parte di tutti i contraenti, sugli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico da realizzare con «*estrema urgenza*».

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'Autorità disporrà verifiche sui procedimenti che il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture o la Struttura di missione signaleranno, in quanto ritenuti di elevato importo o di particolare complessità, sia nel settore della mitigazione del dissesto idrogeologico sia dello sviluppo delle infrastrutture idriche. L'Autorità inoltre effettuerà i controlli a campione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) successivamente all'invio delle comunicazioni, da parte dei Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, relative agli interventi da realizzare con «*estrema urgenza*» secondo le modalità definite dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 5 febbraio 2015.

2. Il Ministro dell'Ambiente si impegna, al momento della sottoscrizione degli Accordi di programma con le Regioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche del servizio idrico integrato, ad inserire in tali accordi:

2.1. clausole e condizioni che agevolino lo svolgimento dei controlli di cui al precedente comma 1, nonché a richiamare espressamente nei suddetti Accordi di programma il presente

Protocollo, anche al fine di consentire l'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa attraverso verifiche preventive da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di vigilanza dell'Autorità, sugli atti connessi alle procedure di gara che i Commissari di Governo potranno in essere per la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, per l'adeguamento alla normativa antisismica e per la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

2.2. la previsione della seguente clausola nella documentazione di gara e/o contrattuale relativamente a ciascun affidamento posto in essere dal Commissario di Governo ovvero, ove questi non sia presente, dal soggetto attuatore:

«Il Commissario di Governo (ovvero il soggetto attuatore) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale» .

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si impegna, anche in sede di revisione e modifiche della normativa in materia di appalti,:

3.1 a promuovere l'attività di monitoraggio e a favorire la costruzione di un sistema di regolazione in collaborazione con l'ANAC per l'espletamento della vigilanza collaborativa;

3.2 ad attuare e a fornire collaborazione, anche attraverso le proprie strutture periferiche, nella promozione delle attività oggetto del presente Protocollo, favorendo lo svolgimento dei controlli di cui al presente Protocollo.

4. Le Parti definiranno e sottoscriveranno appositi accordi futuri, nei quali saranno individuate specifiche azioni da realizzare nell'ambito degli interventi per lo sviluppo delle infrastrutture idriche di competenza del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle infrastrutture.

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Roma, 21 maggio 2015


Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione

Dott. Raffaele Cantone




Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Dott. Gian Luca Galotti



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Dott. Graziano Delrio



**Il Coordinatore della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche**

Dott. Erasmo D'Angelis

